COMUNE DI MONTEVIALE

REGOLAMENTO
PER LA GRADUAZIONE, CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 09.10.2026

Art.1
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché per la determinazione della relativa retribuzione di posizione, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
2. I responsabili delle strutture apicali (unità organizzative di massimo livello), individuate secondo l'autonomia organizzativa del Comune, sono titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione.

Art.2
Strutture organizzative e posizioni organizzative

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono individuati in relazione alle strutture apicali previste dall'assetto organizzativo dell'Ente, tenuto conto delle funzioni e delle attività attribuite a ciascuna struttura, della complessità organizzativa e gestionale e del livello di responsabilità connesso all'incarico.
2. L'incarico di EQ è di natura fiduciaria e può essere conferito a tutti i Responsabili inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del nuovo sistema di classificazione del personale, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area, o, nei casi previsti dal CCNL, a categorie inferiori, che non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari conclusi con sanzione superiore al richiamo scritto o procedimenti penali passati in giudicato nell'ultimo biennio.
3. La responsabilità di una o più strutture apicali nelle quali il Comune risulta essere articolato è attribuita con decreto sindacale per un periodo minimo di un anno e massimo di cinque anni e possono essere rinnovati con la medesima formalità.
4. Per gli incarichi per il conferimento di responsabile della struttura apicale si terrà conto della professionalità richiesta, e verrà assegnato in base ai parametri fissati nell'allegato A).
5. Agli atti di conferimento dell'incarico di responsabile di struttura apicale si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art.3
Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, qualora la dotazione organica preveda posti appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ma non siano in servizio

dipendenti appartenenti a tale Area, ovvero nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti appartenenti alla predetta Area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di Elevata Qualificazione a personale appartenente all'Area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

2. Il conferimento dell'incarico di cui al comma precedente avviene nel rispetto delle condizioni, dei limiti e della durata previsti dalla vigente disciplina contrattuale.
3. L'incarico è conferito con decreto motivato del Sindaco, nel quale sono indicate le ragioni organizzative che ne giustificano l'attribuzione, la durata e la relativa retribuzione di posizione determinata sulla base della graduazione dell'incarico e delle corrispondenti fasce economiche di cui all'Allegato B, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal CCNL vigente.

Art.4

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione di Elevata Qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina vigente dei CCNL.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 22.000,00 annui lordi per tredici mensilità.
3. L'ente definisce con il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessive.
4. Le retribuzioni di posizione e di risultato sono finanziate nei limiti delle risorse a tal fine destinate dall'Ente nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali vigenti.
5. Nelle particolari ipotesi di conferimento di incarichi di EQ previste dalla vigente disciplina contrattuale per il personale appartenente ad Aree diverse dall'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la retribuzione di posizione è determinata entro i limiti economici stabiliti dal CCNL vigente alla data del conferimento dell'incarico.

Art.5

Raccordo tra pesatura e valore economico della retribuzione di posizione

1. Nell'eventualità in cui la sommatoria dei valori delle retribuzioni di posizione derivanti dall'applicazione del presente regolamento superi l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento di tali retribuzioni, le stesse sono ridotte proporzionalmente al fine di conseguire il rispetto del predetto ammontare (assicurando, comunque, il valore minimo per i casi di cui all'articolo 4 punto 5).
2. In relazione ai suddetti limiti o comunque per la necessità di ridurre le risorse finanziarie destinate al finanziamento del trattamento accessorio degli incarichi di EQ, l'Amministrazione può rideterminare, in diminuzione, il valore di cui al comma 1. Tale possibilità rientra nelle materie soggette a contrattazione di cui art.7 comma 4 lettera u)
3. Resta fermo che la retribuzione di posizione è direttamente riproporzionata nelle ipotesi di cui all'art. ~~19~~ 18, comma 5, del CCNL del 16.11.2022 (prestazione lavorativa ridotta per l'utilizzo a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione ovvero presso una Unione di Comuni) o di rapporto di lavoro a tempo parziale (non inferiore al 50% ai sensi dell'art. 62, del predetto CCNL del 16.11.2022). Resta confermato quanto previsto all'art. 17 del CCNL 2022 / 2024 in tema di compensi aggiuntivi compatibili con predetti incarichi.

Art.6
Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione

1. La graduazione della retribuzione di posizione - pesatura - per i titolari degli incarichi di EQ è determinata in base ai parametri di cui all'allegato A).
2. La pesatura degli incarichi di EQ è di competenza del Nucleo di valutazione.
3. L'individuazione dell'importo da attribuire alle posizioni EQ avviene tenendo conto delle fasce retributive di cui all'allegato B).
4. La pesatura viene proposta al Sindaco che la recepisce nel decreto sindacale di nomina.

Art.7
Incarico e revoca della posizione organizzativa

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi di EQ con proprio decreto, tenendo conto dell'articolazione della struttura amministrativa dell'Ente, delle attribuzioni, facenti capo a ciascuna struttura apicale, delle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale.
2. Negli atti di conferimento è stabilito il compenso della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri, di cui all'art. 4 e art. 6 del presente regolamento.

3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni e sono rinnovabili.
4. La deroga per i casi particolari per garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è indicata al 1° comma dell'art. 3.
5. Al dipendente già titolare di un incarico di Elevata Qualificazione cui sia conferito, ad interim, un ulteriore incarico di Elevata Qualificazione è attribuita, per la durata dello stesso e nell'ambito della retribuzione di risultato, una maggiorazione secondo la misura e i criteri stabiliti dalla vigente disciplina contrattuale e dalla contrattazione integrativa dell'Ente
6. L'incarico è revocabile, prima della scadenza, con atto motivato del Sindaco e previa assicurazione del principio del contraddittorio:
 a. per intervenuti mutamenti organizzativi;
 b. in conseguenza di specifico accertamento di gravi inadempienze, che compromettono il raggiungimento di obiettivi strategici e/o il regolare funzionamento dei servizi;
 c. in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Per valutazione negativa ai fini della revoca si intende il conseguimento di un punteggio inferiore al 50% del punteggio massimo previsto.
7. La revoca dell'incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di posizione. In tale caso il dipendente resta inquadrato nell'Area e profilo professionale di appartenenza.
8. In caso di revoca anticipata per la valutazione negativa, l'Ente acquisisce in contraddittorio, prima della sua formalizzazione, le valutazioni del dipendente interessato anche con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Art. 8 Valutazione annuale

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi di EQ sono soggetti a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione, in base ai criteri indicati nel *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.*
2. Dal punteggio, conseguito a seguito della valutazione attribuita ai risultati delle attività svolte, viene determinato l'importo della retribuzione di risultato da attribuire al titolare della posizione di EQ.
3. A tale voce retributiva viene destinata annualmente una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall'ente.
4. La retribuzione di risultato sarà determinata tenendo conto del punteggio finale conseguito dal singolo incaricato di EQ secondo la seguente tabella:

Punteggio finale conseguito	Da 60 a 80	Da 81 a 90	Da 91 a 100
Quota retribuzione di risultato	15% della retribuzione di posizione	20% della retribuzione di posizione	25% della retribuzione di posizione

5. In caso di valutazione non positiva l'Ente, prima della sua formalizzazione, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Art. 9
Norme finali

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo ed abroga le norme contenute in precedenti atti.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare, quale normazione di diritto pubblico.
3. Esso è pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune e nel link "**Amministrazione Trasparente**" sotto sezione di 1° livello "**Disposizioni generali**" – sotto sezione di 2° livello "**Atti generali**".

Allegato A

PESATURA INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

PARAMETRI	VARIABILI	INDICATORI	PUNTEGGIO DISPONIBILE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Strategicità della posizione Punti 25	**NESSUNA**	Da valutare in relazione all'importanza, alla criticità della posizione rispetto ai programmi annuali e di medio e lungo periodo dell'Ente connessi alla posizione stessa, riscontrabili nella Relazione Previsionale e Programmatica, e nel Piano Esecutivo di Gestione	**0 – 25**	
Livello di responsabilità Punti 30	**RESPONSABILITA' GIURIDICA**	Da valutare in rapporto al tipo di responsabilità (civile, contabile, amministrativa, penale e di risultato) connessa allo svolgimento delle funzioni assegnate	**0 – 10**	
	RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA	Da valutare in base alla articolazione e complessità dei servizi e uffici da coordinare	**0 – 10**	
	RESPONSABILITA' ECONOMICA	Da valutare in relazione all'entità economica delle risorse annuali assegnate, sia in termini di entrate o di spese correnti, sia in termini di investimenti che in relazione all'effettivo grado di gestibilità delle risorse assegnate	**0 - 10**	
Complessità della struttura organizzativa gestita Punti 30	**Articolazione attività gestite**	Quantità elevata di attività omogenee	**4**	
		Quantità media di attività omogenee	**6**	
		Quantità minima di attività omogenee	**10**	
	Il sistema normativo di riferimento	Non complesso	**0**	
		Complesso	**4**	
	Complessità attività	Atti ripetitivi	**4**	
		Atti parzialmente ripetitivi	**6**	
		Atti non ripetitivi	**10**	
	Destinatari delle attività della posizione	Prevalentemente interni	**2**	
		Sia interni che esterni	**4**	
		Prevalentemente esterni	**6**	
Professionalità richiesta Punti 15	**Alto grado di specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiuti affidabili**		**15**	
	Medio grado di specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiti affidati		**10**	
	Basso grado di specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiti affidati		**5**	
			100	

Allegato B

FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE

1) FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE AREA FUNZIONARI CON INCARICO DI EQ

PUNTEGGIO Da	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
0 a 60	5.000,00
61 a 70	7.000,00
71 a 80	9.000,00
81 a 85	10.000,00
86 a 90	11.000,00
91 a 100	12.000,00

- Eventuali necessità legate alla rideterminazione degli importi sopra riportati sono oggetto di confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera d) e e) e contrattazione ai sensi dell'art. 7 comma 4 lettera u).
- La rideterminazione degli importi non comporta modifica dei criteri e dei parametri di graduazione di cui all'Allegato A, fermo restando il rispetto delle forme di relazione sindacale previste dal CCNL vigente.

2) FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE AREA DEGLI ISTRUTTORI CON INCARICO DI EQ

PUNTEGGIO Da	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
0 a 60	3.000,00
61 a 70	4.500,00
71 a 80	6.000,00
81 a 85	7.500,00
86 a 90	8.500,00
91 a 100	9.500,00

- La presente tabella trova applicazione esclusivamente agli incarichi di Elevata Qualificazione conferiti nelle fattispecie per le quali il CCNL vigente prevede lo specifico intervallo della retribuzione di posizione da euro 3.000,00 a euro 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità.
- Qualora, a seguito di successivi rinnovi contrattuali, siano modificati i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione applicabili alle predette fattispecie, gli importi delle fasce economiche sono conseguentemente rideterminati dalla Giunta Comunale, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente e delle forme di relazione sindacale previste dal CCNL.
- La rideterminazione degli importi non comporta modifica dei criteri e dei parametri di graduazione di cui all'Allegato A, fermo restando il rispetto delle forme di relazione sindacale previste dal CCNL vigente.